

STATUTO ASSOCIAZIONE
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO VOLONTARI CROCE VERDE
CITTÀ DI CREMA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1) Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto legislativo n. 117/2017, (di seguito indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l’Associazione denominata “**Pubblica Assistenza e Soccorso Volontari Croce Verde Città di Crema - organizzazione di volontariato**”, in breve “**P.A.S.V. Croce Verde Crema - ODV**” e di seguito indicata come “Associazione”.
2. L’Associazione utilizzerà l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.
3. L’Associazione ha sede legale nel Comune in Crema, Via Da Monte n. 2. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell’Organo di amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2) Finalità

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Inoltre, informa il proprio impegno a scopi e ad obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà popolare.
2. L’associazione intende attuare i valori della solidarietà attraverso l’impegno dei volontari, in particolare attraverso l’attività di aiuto e soccorso in situazioni di emergenza e necessità.
3. Pertanto l’Associazione persegue finalità di aggregazione tra i cittadini, stimolando una loro crescita culturale quali singoli e nella collettività, concentrandone l’azione sui problemi della vita civile e dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. Inoltre, intende ricercare e soddisfare i bisogni collettivi e individuali attraverso l’espressione dei valori della solidarietà e della mutualità attraverso concreti progetti di sviluppo civile e sociale della collettività. Intende, infi-

ne, favorire e/o collaborare, attraverso forme partecipative, in ambito socio-sanitario, ambientale, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici.

4. L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3) Attività di interesse generale ed attività diverse

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione intende operare, senza scopo di lucro, in via principale e prevalentemente in favore di terzi, attraverso le attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del Codice del Terzo Settore, alle lettere:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, (...);
 - b. interventi e prestazioni sanitarie;
 - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - y. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;
1. L'Associazione al fine di operare negli ambiti di interesse generale di cui al precedente comma, potrà in essere:
 - gestione di servizi sociali, socio-sanitari o assistenziali;
 - organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - interventi e prestazioni sanitarie;
 - servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
 - servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 - iniziative di protezione civile (in particolare, interventi sanitari nel quadro di grandi calamità o di emergenze) e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
1. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore di cui a gli articoli 6 e 33 del Codice del Terzo settore. Tali attività sono individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.
 2. Può, altresì, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 3. Le attività di cui al presente articolo potranno essere svolte in collaborazione con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato.

Art. 4 - Associati

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ritenuti idonei allo svolgimento delle attività, come specificato nel Regolamento generale, e che ne facciano richiesta scritta all'Organo di amministrazione dichiarando di condividere le finalità statutarie e impegnandosi a rispettare le norme statutarie e del regolamento e le deliberazioni degli organi sociale e abbiano versato la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea.
2. Non possono essere soci coloro che svolgano in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione o che siano membri degli organi direttivi di associazioni la cui attività sia analoga a quella della Croce Verde Crema.
3. L'organo di amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento, dando risposta positiva o negativa. L'Organo di amministrazione, in caso di richiesta da parte del non ammesso, è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni dell'esclusione. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro

15 giorni dalla notifica, ricorrere al Collegio dei Probiviri nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Statuto.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale che non ha carattere patrimoniale. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato:
 - a. la partecipazione alla vita associativa, il diritto di voto in Assemblea per la nomina degli organi sociali e la possibilità di essere eletti, di approvare il bilancio consuntivo e preventivo, di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di conoscere i programmi e di prendere parte ad ogni altra votazione prevista dallo Statuto e da eventuali regolamenti.
 - b. il diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato presenta espressa domanda scritta di presa di visione da parte dell'Organo di amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La visione dei libri sociali avviene presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di amministrazione;
 - c. ogni altro diritto previsto dalla legge, dal presente Statuto o da regolamento.
2. Parimenti gli associati hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il buon nome, favorendo il corretto e sereno rapporto tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. attenersi alle direttive dello statuto ed alle delibere adottate sia dall'organo di amministrazione che dall'Assemblea degli associati;
 - c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione, nonché di contribuire tramite il loro impegno al raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione;
 - d. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito.
3. L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Tutti gli associati devono, inoltre, prestare la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, concreto e continuativo secondo il regolamento per i fini previsti dal presente statuto. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni

definite in apposito regolamento predisposto dall'Organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. In casi particolari, e con delibera dell'Organo di amministrazione, ai volontari che, nell'espletamento della propria attività, abbiano sostenuto spese documentate, può essere concesso un rimborso di entità pari alle spese documentate.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
7. L'esercizio dei diritti sociali ed i relativi obblighi sono applicabili dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 12, co. 1 del presente Statuto.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né rivalutabili.

Art. 6 - Esclusione e recesso del socio

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere, senza oneri, dall'associazione dandone comunicazione scritta dell'Organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di amministrazione, ma permangono in capo all'associato obbligazioni specifiche eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'esclusione avviene per:
 - mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'Organo di amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
 - perdita dei requisiti necessari per operare nelle attività di volontariato previste dal regolamento o per assenza non motivata e non inviata per iscritto all'Organo di amministrazione, che si protragga oltre i tre mesi.
4. L'esclusione viene deliberata dall'Organo di amministrazione, ratificata dall'Assemblea e notificata per iscritto all'interessato il quale, qualora non condivida le motivazioni, può ricorrere al Collegio dei Probiviri nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 18 del presente Statuto.

Art. 7) Risorse economiche

1. L'Associazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità e per sopperire alle spese di gestione e di amministrazione da:
- quote sociali ed eventuali contributi degli aderenti;
 - erogazioni di Enti pubblici e privati;
 - contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del Codice del Terzo Settore svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - altre entrate espressamente previste dalla legge.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
3. Le quote versate all'Associazione non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dall'Associazione.

Art. 8 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione, come indicato nell'atto di costituzione;
 - dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione.
 - da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il Patrimonio potrà essere accresciuto da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, sia a titolo particolare che a titolo universale preventivamente accettati e destinati con apposita delibera dall'organo di amministrazione.

Art. 9 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale viene redatto, a cura dell'organo di amministrazione, il bilancio annuale dal quale risulta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, secondo le modalità che saranno indicate in apposito decreto ministeriale.
3. Il bilancio di esercizio deve restare depositato e consultabile a disposizione degli associati, presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.
4. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, è prevista la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. I rendiconti e i bilanci di cui ai precedenti commi 3 e 4 ed i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 10) Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11) Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea degli associati;
 - l'organo d'amministrazione;
 - l'Organo di Controllo e/o l'Organo di revisione, nei casi previsti per legge o se nominati per scelta;
 - Il Collegio dei Probiviri.
2. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
4. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per l'Organo di revisione, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12) Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati iscritti nell'omonimo libro ed è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. In Assemblea hanno diritto di intervenire tutti gli associati ed hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati che non abbiano terminato il terzo mese di iscrizione non vengono computati nei quorum necessari per la validità dell'Assemblea e per le votazioni.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta l'Organo di amministrazione ritenga opportuno convocarla, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto.
3. Le riunioni dell'Assemblea degli associati possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
4. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - eleggere i componenti dell'Organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati e revocarli;
 - eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o della revisione legale dei conti;

- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di amministrazione per motivi di urgenza;
 - approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall'Organo di amministrazione;
 - fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modificazioni dello statuto e sulle operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
 - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13) Convocazione e modalità di svolgimento

1. La convocazione è fatta, a cura del Presidente o in assenza dal vice-Presidente o dal consigliere più anziano per età, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato a mezzo posta o posta elettronica o altra modalità telematica atta a dare riscontro di avvenuta ricezione, fax, ricevuta a mano, e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco dei punti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la maggioranza degli associati iscritti a libro ed aventi diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli associati presenti ed aventi diritto al voto.
3. Fatta eccezione per il successivo comma, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati iscritti a libro ed aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti aventi diritto al voto, tanto in prima che in seconda convocazione.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto, tanto in prima quanto in seconda

convocazione.

5. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese e con metodo segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
6. Ogni associato ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro associato che non sia amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione, in mancanza dal vice-Presidente e in assenza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente.
8. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.
9. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.
10. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 14) L'organo di amministrazione

1. Spetta all'Organo di amministrazione il governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.
3. L'Organo di amministrazione dura in carica tre anni, è composto da 5 (cinque) persone elette dall'Assemblea tra gli associati iscritti nel libro associati da almeno tre mesi ed i suoi membri sono rieleggibili. Nella prima riunione successiva all'elezione da parte dell'Assemblea, esso elegge al proprio interno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed un Tesoriere.
4. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'Art. 2382 del Codice civile.
5. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, se rimane in carica la maggioranza, questa provvede alla sua sostituzione attingendo al primo nominativo presente nella lista dei non eletti. In assenza di un nominativo, nella prima riunione di Assemblea utile, si procede all'elezione del consigliere mancante. Il membro neo-eletto resta in carica per la durata naturale dell'Organo di amministrazione in carica.

6. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti devono convocare senza indugio l'Assemblea la quale provvede a rinominare interamente l'Organo di amministrazione.
7. Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso affisso nella sede e nelle sezioni cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, e/o con lettera inviata con le medesime modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.
8. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.
9. Delle riunioni dell'Organo di amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e da conservare nell'apposito libro verbali.
10. L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 15 - Competenze dell'Organo di amministrazione

1. Compiti dell'Organo di amministrazione sono:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - eseguire i deliberati dell'Assemblea;
 - stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - aderire ad associazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati e deliberare, in prima istanza, l'eventuale esclusione degli associati;
 - individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - assumere ogni altra decisione, che non sia riservata all'Assemblea o ad altri organi sociali, per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. L'Organo di amministrazione può delegare specifici poteri o funzioni al Presidente o ad uno o più consiglieri con apposita delibera e nelle modalità previste dalla legge
3. Le sue riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone. Il Regolamento associativo determina le forme di partecipazione consultiva alle riunioni dello stesso.

4. È comunque incompatibile l'appartenenza all'Organo di amministrazione per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione o rivestano cariche sociali in altre Associazioni che perseguano uno o più dei fini dell'Associazione.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere dell'Organo di amministrazione;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.
3. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 17) Il Segretario e il Tesoriere

1. I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

Art. 18) Il Collegio dei Probiviri

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto, ivi comprese le controversie relative a provvedimenti disciplinari adottati dall'Organo di amministrazione nei confronti degli associati, quelle fra gli stessi e l'Organo di amministrazione e tra singoli componenti dello stesso Organo, è oggetto di un tentativo di conciliazione da parte del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 (tre) anni è composto da tre membri effettivi e da

due supplenti scelti sia tra gli associati che tra i non associati. In sede di elezione i primi tre in ordine di voti assumeranno la qualifica di effettivi, gli altri due di supplenti.

3. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Proviviri elegge nel proprio seno il Presidente.
4. Delle proprie riunioni il Collegio dei Proviviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono comunicate agli interessati per iscritto.

Art. 19 Il Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.
2. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, L'Organo di amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.
3. La delibera di nomina da parte dell'Organo di amministrazione potrà contenere indicazione di dettaglio in merito ai compiti dello stesso ed alle modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 20 - Organo di Controllo e organo di revisione

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Sezioni

1. Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni non giuridicamente costituite come soggetti autonomi, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.
2. I regolamenti dovranno essere approvati dagli appartenenti alla Sezione con modalità analoga ai Regolamenti dell'Associazione, e successivamente approvati con delibera dell'Organo di amministrazione.

Art. 22 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati volontari
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di quello di revisione, se presenti.
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

23 - Assicurazione obbligatoria

1. Tutti gli associati sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere del-

l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, alle norme in materia di associazioni contenute nel Libro I del Codice Civile ed alle sue disposizioni attuative, in quanto applicabili.